

SENATO DELLA REPUBBLICA

XIV LEGISLATURA

N. 1754-C

RELAZIONE DELLA 3^a COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE)

(RELATORE CASTAGNETTI)

Comunicata alla Presidenza il 1° ottobre 2003

SUL

DISEGNO DI LEGGE

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica dell'Uzbekistan sulla cooperazione in materia di difesa fatto a Tashkent il 26 novembre 1999

**presentato dal Presidente del Consiglio dei ministri e, *ad interim*,
Ministro degli affari esteri**

e dal Ministro della difesa

di concerto col Ministro dell'economia e delle finanze

e col Ministro delle attività produttive

(V. Stampato n. 1754)

approvato dal Senato della Repubblica l'11 marzo 2003

(V. Stampato Camera n. 3765)

modificato dalla Camera dei deputati il 1° luglio 2003

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 2 luglio 2003*

INDICE

Relazione	<i>Pag.</i>	3
Parere della 5 ^a Commissione permanente	»	5
Disegno di legge testo approvato dal Senato della Repubblica e testo approvato dalla Camera dei deputati	»	6

ONOREVOLI SENATORI. - L'Accordo in ratifica tende a sviluppare la cooperazione bilaterale tra le Forze armate dell'Italia e dell'Uzbekistan, nel contesto della più generale cooperazione fra i due Paesi prevista dal Trattato di amicizia e cooperazione concluso a Tashkent il 17 settembre 1997. L'articolo 1 indica come principi ai quali dovrà conformarsi l'impegno di cooperazione delineato dall'Accordo quelli di uguaglianza, partenariato e vantaggio reciproco, nel rispetto delle legislazioni in vigore nei rispettivi Paesi ed in conformità con gli impegni internazionali da essi assunti. Alla stregua del combinato disposto degli articoli 1 e 2, vengono poi individuati i settori e le forme della cooperazione. In proposito, va fatta menzione, fra gli altri, dei seguenti settori: organizzazione e funzionamento delle Forze armate; amministrazione e gestione del personale; formazione e addestramento del personale militare, con frequenza di corsi; politica di difesa e di sicurezza; operazioni di interscambio e transito di materiali d'armamento; attività umanitaria e culturale, con partecipazione a manifestazioni culturali; scambi di visite ufficiali e incontri di lavoro di delegazioni ufficiali dei Ministri della difesa e delle Forze armate; partecipazione ad esercitazioni militari nel contesto del Programma di partenariato per la pace. L'articolo 3 prevede la possibilità di tenere periodiche consultazioni dei rappresentanti delle Parti, dirette a concordare programmi di cooperazione bilaterale tra le rispettive Forze armate. Inoltre, potrà essere istituito un Comitato paritetico per promuovere la cooperazione nel settore dei materiali della difesa. La previsione di cui all'articolo 4, che disciplina le questioni legate alle operazioni di interscambio e transito di materiali d'armamento, assicura un opportuno coordinamento con quanto dispo-

sto dalla legge 9 luglio 1990, n. 185, che regola l'esportazione dei materiali d'armamento. L'articolo 5 regola il trattamento delle informazioni, documenti e materiali classificati, secondo le norme previste nei due Paesi. Viene inoltre specificato che tali informazioni dovranno essere utilizzate esclusivamente per gli scopi contemplati dall'Accordo e non potranno essere trasferiti a terzi senza l'assenso scritto della Parte cedente, né utilizzati a danno di una delle Parti. L'articolo 6 regola le visite delle delegazioni ed il loro finanziamento. La cooperazione, come stabilito nell'articolo 7, non dovrà essere in conflitto con gli impegni internazionali e con la politica perseguita da entrambe le Parti; la soluzione delle eventuali divergenze è demandata, in base all'articolo 8, a trattative amichevoli. Infine l'articolo 9 regola l'entrata in vigore e la durata dell'Accordo, disciplinando le modalità di recesso e di modifica.

Il disegno di legge consta di quattro articoli. I primi due recano, rispettivamente, l'autorizzazione alla ratifica e l'ordine di esecuzione.

L'articolo 3 contiene la quantificazione degli oneri, che sono valutati in euro 48.125 annui ad anni alterni a decorrere dal 2003, e indica la relativa copertura. In proposito, si segnala che la decorrenza degli oneri era stata originariamente fissata nel 2002: la Commissione, conformemente alle indicazioni formulate nel parere della 5^a Commissione, ha però emendato in prima lettura sul punto il testo del Governo.

L'articolo 4, infine, reca la clausola di immediata entrata in vigore della legge.

La III Commissione della Camera dei deputati ha modificato l'articolo 3 in senso conforme alla condizione posta nel parere della Commissione bilancio di quel ramo

del Parlamento. In sostanza, la clausola di copertura, rimasta invariata nell'ammontare, è stata ricondotta allo schema autorizzatorio formale invalso da alcuni mesi.

Sulla base degli elementi di fatto e delle considerazioni che precedono, la Commis-

sione raccomanda all'Assemblea l'approvazione del disegno di legge, senza ulteriori modifiche rispetto al testo adottato dalla Camera.

CASTAGNETTI, *relatore*

PARERE DELLA 5^a COMMISSIONE PERMANENTE
(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO)

(Estensore: CURTO)

22 luglio 2003

La Commissione, esaminato il disegno di legge, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

Art. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica dell'Uzbekistan sulla cooperazione in materia di difesa, fatto a Tashkent il 26 novembre 1999.

Art. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1 a decorrere dalla data della sua entrata in vigore in conformità a quanto disposto dall'articolo 9 dell'Accordo stesso.

Art. 3.

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in euro 48.125 annui ad anni alterni, a decorrere dall'anno 2003, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 4.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 1.

Identico

Art. 2.

Identico

Art. 3.

1. **Per l'attuazione** della presente legge, è **autorizzata la spesa di** euro 48.125 annui ad anni alterni, a decorrere **dal** 2003. **Al relativo onere** si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno **finanziario** 2003, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

2. *Identico.*

Art. 4.

Identico

